


COMUNE DI PADULI

(Prov. di Benevento)

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD)

(Art. 13 - L.R. 07/01/2000 n° 1)

ANNO 2000



SCALA	ELABORATO:	FASCICOLI	SERIE	SIGLA
			F	03

COLLABORATORI: Arch. Valentina Grimaldi - Dott. Pierfrancesco Rossi

PROGETTO : PIO CASTIELLO (architetto)

COMUNE DI PADULI (BN)

Strumento di intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD)

(D.Lgs. 114/98 - L.R. Campania 07/01/2000 n.1)

**STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE
DEL P.R.G. VIGENTE**

[...]

CAPITOLO II

NORMATIVA

Art. 8 – Tavole di Piano Regolatore Generale

La regolamentazione urbanistica del territorio comunale è disciplinata oltre che dalle norme di cui agli artt. precedenti, dalle norme e dalle seguenti tavole:

TAV. 1)	Inquadramento Regionale	rapp. 1:200000
TAV. 2)	Inquadramento Generale	rapp. 1:100000
TAV. 3)	Viabilità generale	rapp. 1:25000
TAV. 4)	Stato di Fatto Quadro -A-	rapp. 1:5000
TAV. 5)	Stato di Fatto Quadro -B-	rapp. 1:5000
TAV. 6)	Stato di Fatto Quadro -C-	rapp. 1:5000
TAV. 7)	Stato di fatto Centro Urbano	rapp. 1:2000
TAV. 8)	Zonizzazione territorio Comunale	
	Carta dei vincoli.Quadro -A-	rapp. 1:5000
TAV. 9)	Zonizzazione territorio Comunale.	
	Carta dei vincoli.Quadro -B-	rapp. 1:5000

TAV. 10)	Zonizzazione territorio Comunale	
	Carta dei vincoli.Quadro -C-	rapp. 1:5000
TAV. 11)	Zonizzazione Centro Urbano	rapp. 1:2000
TAV. 11.1)	Zonizzazione Aree D	rapp. 1:2000
TAV. 11.2)	Zonizzazione Aree D	rapp. 1:2000
TAV. 12)	Ambiti di Piano Particolareggiato.	
	Verifica degli standards.	rapp. 1:2000
TAV. 13)	Carta delle compatibilità - Quadro "A"	rapp. 1:2000
TAV. 14)	Carta delle compatibilità - Quadro "B"	rapp. 1:2000
TAV. 15)	Carta delle compatibilità - Quadro "C"	rapp. 1:2000
TAV. 16)	Zonizzazione agricola del territorio	
	comunale su mappa catastale	rapp. 1:10000
Tav. 16.1)	Zonizzazione agricola del territorio	
	comunale su mappa catastale	rapp. 1:10000
TAV. 17)	Carta dell'uso del suolo agricolo.	
	Quadro "A"	rapp. 1:5000
TAV. 18)	Carta dell'uso del suolo agricolo.	
	Quadro "B"	rapp. 1:5000
TAV. 19)	Carta dell'uso del suolo agricolo	
	Quadro "C"	rapp. 1:5000
TAV. 20)	Relazione	
TAV. 21)	Norme di attuazione.	
TAV. 22)	Carta dell'uso del suolo agricolo	
	Relazione tecnica	

Il territorio comunale è suddiviso in zone; per ciascuna di esse sono stabiliti precisi limiti alla edificabilità secondo gli articoli seguenti.

Art. 9 – Modi di attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. si attua nei seguenti modi:

- a) mediante la costruzione delle attrezzature e dei servizi previsti nelle tavole 8; 9; 10; 11; 12 con relativa legenda;
- b) mediante la costruzione delle infrastrutture (spazi pubblici e viabilità) individuate nelle tavole 8; 9; 10; 11; 12 con relativa legenda;
- c) mediante il rilascio delle singole concessioni edilizie;
- d) mediante Piani Particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. I modi di attuazione sono specificati negli artt. seguenti.

Art. 10 – Costruzione delle infrastrutture (spazi pubblici e viabilità)

Nelle tavole 8; 9; 10; 11; 12 sono individuate una serie di infrastrutture esistenti e di previsioni. E' consentita la realizzazione di tali opere mediante progetti esecutivi, purché non si discostino sostanzialmente dai tracciati e dai contorni indicati nelle tavole.

Il proporzionamento degli spazi pubblici e di quelli comunque riservati ad attrezzature e servizi, a verde pubblico ed a parcheggio, si esprime a livello di ciascuna zona omogenea per ciascuno degli ambiti di P.R.G. in rapporto al rilievo dell'esistente in conformità del D.M. n° 1444 del 02/04/1968.

E' stato fissato in 18 mq/ab la dotazione minima per gli standards urbanistici.

Art. 11 – Costruzione delle attrezzature e dei servizi

Nelle tavole 8; 9; 10; 11; 12 sono individuate le aree per le attrezzature e i servizi; è consentita l'edificazione purché rispetti le destinazioni d'uso.

Art. 12 – Rilascio di concessioni edilizie in zone agricole

Si intendono aree agricole tutte le zone presenti nelle tavole 8; 9; 10; 16 contrassegnate con le lettere E.

Il rilascio di singole concessioni edilizie è consentito nelle aree E purché nell'ambito di un volume massimo realizzabile per le residenze così articolato:

Zona E1 – Aree boschive, pascolive ed incolte – 0,003 mc/mq

Zona E2 – Aree seminative ed a frutteto – 0,03 mc/mq

Zona E3 – Aree seminative irrigue – 0,05 mc/mq

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, silos, serre, i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni è consentito un $I_f=0,10$ mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:

-indice di copertura 0,05 mq/mq

-minima distanza dai confini m 20

Le costruzioni esistenti a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente

cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentate.

Per la necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale, come definito ai sensi dell'art.12 della legge 09.05.1975 n. 153, e' consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale presso l'ufficio tecnico comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi residenziali non superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura e' stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 153/1975.

Nelle zone E è previsto il lotto minimo di mq 1000, per un'altezza massima di mt 7,50; la distanza dai confini è di mt 5,00.

Le aziende agricole che vogliono attuare programmi di investimento per lo sviluppo di attività agro-turistiche, possono chiedere l'adeguamento delle strutture aziendali fino ad un massimo di incremento del 30% della

volumetria esistente, documentando sotto il profilo amministrativo e finanziario l'iniziativa intrapresa.

In tal senso possono essere prese in considerazione solo interventi che riguardino aziende insistenti su fondi accorpati di almeno 5 ettari con attività colturali in atto.

L'intervento è ammissibile solo se finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle strutture produttive e, pertanto, la ristrutturazione in incremento va calcolata sulla volumetria residenziale dell'azienda e sui servizi.

Nel caso di contrasto o differenze fra la Carta dell'uso agricolo e lo stato di fatto prevalgono le destinazioni d'uso in atto se opportunamente documentate. (Perizia giurata redatta da un agronomo).

I proprietari coltivatori diretti, i proprietari conduttori in economia, i mezzadri considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge n° 153/75 possono esercitare le attività commerciali volte alla distribuzione dei prodotti di trasformazione o di produzione diretta. Per consentire tale attività possono essere utilizzate superfici esistenti, se idonee sotto il profilo igienico sanitario, o possono essere previste superfici nei limiti delle possibilità edificatorie della zona E.

Gli edifici pubblici alienati dalla pubblica amministrazione e ricadenti in zona E possono essere destinati a residenza e relativi servizi, ivi compreso eventuali attività commerciali.

In ogni caso è possibile aumentare la volumetria nei limiti del 30% indipendentemente dalle aree disponibili.

Art. 13 – Interventi nell'ambito del Piano di Recupero

Nelle tavole 8; 9; 10; 11 e 12 sono individuate le aree e gli edifici soggetti a Piano di Recupero vigente.

Si intendono allegate alla presente normativa le relazioni e le norme attuative del P.d.R..

Le eventuali varianti al P.d.R. se redatte nell'ambito della normativa della Legge 219/81, non costituiscono variante al P.R.G..

Art. 14 - Ambiti di Piani Particolareggiati

Nella tavola 12 sono individuati gli ambiti soggetti alla redazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione ai sensi dell'art. 13 della legge urbanistica. Non è consentito il rilascio di concessioni fino all'approvazione dei Piani Particolareggiati.

Art. 15 - Interventi nelle zone omogenee A (Zone di conservazione), B, Br (Zone di completamento), C (Zone di espansione), Cp (Zona di espansione per l'edilizia economica e popolare), D (Zona industriale), D2 (Artigianale), D3 (Artigianale- Artistica)

ZONA A

Comprende le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Nell'ambito della Zona A fino all'approvazione del Piano di Recupero sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria.

Per le zone A già soggette a Piano di Recupero valgono le norme di attuazione dello strumento esecutivo.

E' possibile realizzare i servizi e le attrezzature per raggiungere le quantità minime di standard previsti nella zona.

Al fine dell'osservanza dei rapporti previsti dal 20 comma dell'art. 2 del

D.M. 1444 del 02/04/1968 si assume che l'indice capitario nella zona A è di 150 mc/ab.

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico. Le aree libere esistenti devono essere considerate inedificabili in virtù dell'esigenza di tutela storico-artistico-ambientale e destinate a verde privato di rispetto. In sede di P.d.R., all'interno di tali aree potranno essere reperite le superfici da adibirsi a parcheggi e verde pubblico attrezzato.

ZONA Br

Riguarda aree la cui consistenza edilizia non consente nuove edificazioni ma solo sostituzioni edilizie di cubatura esistenti, ristrutturazioni edilizie o urbanistiche, piccoli interventi per adeguare gli impianti tecnologici o adeguare i servizi igienici. Tale norma vale per gli edifici che raggiungono l'altezza di due piani o comunque l'altezza assoluta di mt 7,50.

Sono consentiti modesti interventi di ricomposizione edilizia da precisare in sede di redazione dello strumento attuativo, allo scopo di consolidare la permanenza residenziale adeguandola agli standards abitativi.

Complessivamente tali interventi non devono superare 7.500 mc.

ZONA B

Per tali zone si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 291/71. I lotti già edificabili ed inclusi nella zona omogenea B del P.R.G. riadottato sono edificabili prima dell'approvazione del P.R.G., applicando le norme sopra citate (legge 291/71). Ugualmente tale dettato ha

dai confini: 5 mt e non minore di

$H_{max}/2$

In caso di completamento di fabbricati esistenti che si trovano già a 3 mt dai confini, è consentito il completamento conservando la distanza di 3 mt, fermo restando l'obbligo di rispetto del rapporto di copertura e degli altri parametri urbanistici.

E' consentita l'edificazione in confine in presenza di fabbricati confinanti già realizzati sul confine stesso. In questo caso e' consentita l'edificazione anche sul confine libero in modo da realizzare una cortina edilizia continua.

Distanze da aree pubbliche : 5 mt dalle strade o allineamento a fabbricati già esistenti.

3 mt dai parcheggi pubblici o allineamento a fabbricati già esistenti;

5 mt dalle piazze o allineamento a fabbricati già esistenti.

St : 268.400 mq

Dt : 123 ab/Ha

It : 1,84 mc/mq

If : 2,2 mc/mq

Ic : 1/3

E' stata individuata un'area nodale che comprende una zona B e una zona destinata a edilizia residenziale pubblica soggetta per la sua particolare centralità a piano particolareggiato o a piano di lottizzazione

Il piano esecutivo deve tendere a uniformare le aree conferendo ad esse funzioni miste (residenza, commercio, uffici,) e nello stesso tempo complementari agli spazi adiacenti.

Elemento significativo devono essere le quinte da realizzare su via Longo e su viale della Liberta' la cui altezza massima non deve superare i tre piani con la previsione di un porticato praticabile. In sede di redazione dello strumento esecutivo si può prescindere dagli indici di copertura, dai limiti delle distanze e dall'obbligo del lotto minimo.

Si deve inoltre porre attenta considerazione alla sistemazione plano-altimetrica delle aree poste a valle di Via Longo consentendo attraverso una viabilità secondaria l'accesso ai piani interrati dei fabbricati posti sulla Via Longo e ai fabbricati da destinare ad edilizia pubblica.

ZONA C (C, Cp)

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultano ancora inedificati o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità stabiliti per le zone B.

Nell'ambito dell'intera zona C potranno essere sviluppati i nuovi complessi residenziali secondo gli indici stabiliti dal P.R.G. per le varie sottozone di seguito elencate.

L'intera zona C è destinata esclusivamente alla residenze, ai relativi servizi e ad attività commerciali-direzionali.

Il rilascio di singole concessioni edilizie è subordinato all'approvazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni convenzionate.

Non sono soggette ai suddetti piani esecutivi i lotti edificabili, la cui superficie e' inferiore a 5000 mq, esistenti in zone già urbanizzate o urbanisticamente già delineate, in tal caso si utilizzerà il solo indice territoriale ai fini del calcolo della volumetria ammissibile e dovranno essere cedute gratuitamente le aree per verde attrezzato e parcheggi nella misura minima stabilita al paragrafo che segue.

In sede di formazione degli strumenti esecutivi occorre reperire all'interno delle zone C le aree per gli standards in misura di mq 15/ab per verde attrezzato, mq 2,5/ab per parcheggi.

Alle aree destinate a parcheggio occorre aggiungere la quota di parcheggi prevista nell'art. 5, comma I delle presenti norme.

Le quantità di cui al comma precedente possono essere collocate ai piani interrati o ai piani terra degli edifici residenziali.

Zona C Destinazione d'uso : Residenze e servizi

Norme particolari : Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato alla approvazione dei P.P.E. e P.D.L. per aree superiori a 5000 mq.

E' consentito il rilascio di concessioni edilizie dopo l'approvazione del P.R.G. per i lotti di superficie inferiore a 5000 mq in zone già urbanizzate o urbanisticamente delineate.

H max : 8,00 m

Distanze : In caso di nuova edificazione:

tra i fabbricati: 10 mt

tra i confini : 5 mt

Distanze da aree pubbliche : 5 mt dalle strade di nuovo impianto;
3 mt dai parcheggi e piazze di nuovo
impianto.

St : 54.400 mq

Dt : 93 ab/ha

It : 1,4 mc/mq

If : 1,7 mc/mq

Ic : 1/4

Lotto minimo: 500 mq

Zona Cp Destinazione d'uso : Residenze e servizi

Norme particolari : Per le zone già soggette a P.d.Z. valgono
le norme di attuazione dello strumento at-
tuativo. Per le attrezzature il rilascio
delle singole concessioni edilizie è sub-
ordinato all'approvazione di un piano per
l'edilizia economica e popolare, secondo i
seguenti indici e parametri.

St : 32.000 mq

Dt : 200 ab/Ha

H max : 10,50 mt

It : 2,2 mc/mq

ZONA D

Comprende le aree da destinare ad impianti produttivi, industriali e
artigianali e relativi servizi. L'utilizzazione deve essere regolamentata
da strumenti urbanistici esecutivi.

Poiché le aree destinate ad insediamenti produttivi sono regolamentate

dalle norme e parametri del Piano degli Insediamenti Produttivi adottato ai sensi della legge 219/81, con delibera di C.C. n° 15 dell'1/12/1983 e diventata esecutiva con decreto n° 66086 del 15/12/1983, si intendono riportate integralmente le norme di attuazione del piano esecutivo.

D2 - ZONA ARTIGIANALE - COMMERCIALE

Comprende aree destinate ad insediamenti di tipo commerciale e artigianale e relativi servizi, per complessivi 182.600 mq.

Gli interventi a servizio delle attività sono:

- piccola e grande ristorazione;
- uffici ed attrezzature per l'agricoltura;
- ricettività alberghiera.

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'approvazione del P.P. e dei P.L. estesi all'intera zona omogenea se superiore a 10.000 mq. Per aree inferiori a 10.000 mq è consentito l'intervento diretto.

La fascia di aree D2 in Località Carpine ha una profondità di m 50 oltre i 10 m di rispetto stradale.

In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi e nel caso dell'intervento diretto è necessario rispettare l'individuazione degli standards di cui art. 5. Le attività esistenti alla data di adozione del P.R.G. e non incluse nelle zone omogenee D2, possono continuare l'attività a condizione che non siano inquinanti e ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale. I fabbricati e le aree di pertinenza interessati da attività artigianali e commerciali alla data di riadozione 24.07.1994 del P.R.G. sono considerati a tutti gli effetti zone omogenee D2 e come tali certificabili indipendentemente dalla superficie disponibile. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati con incremento

volumetrico del 100% rispetto all'esistente documentato e destinato all'attività commerciale e artigianale. Tale incremento deve essere destinato esclusivamente all'attività commerciale e/o artigianale.

Le attività esistenti alla data di adozione del P.R.G. e incluse nelle zone omogenee D2, possono richiedere l'eventuale ampliamento senza l'obbligo della redazione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto degli indici e dei parametri del P.R.G.

Quando attrezzature produttive artigianali, commerciali o industriali sono localizzate all'interno di zone omogenee A, B, Br, C ed E e la loro ubicazione è ritenuta non idonea dall'Amministrazione Comunale, le attività devono essere delocalizzate.

Destinazione d'uso	: attività artigianale-commerciale e relativi servizi.
If	: 2,5 mc/mq
Ic	: 1/4 per attività commerciali 1/5 per attività artigianali
H max	: 10,50 mt
Lotto minimo	: 1.000 mq
Distanze	: 5 mt dai confini e non minore di Hmax/2; 10 mt dai fabbricati e non minore di Hmax, 5 mt dalle strade o secondo le indicazioni grafiche e salvo maggiori distanze imposte dal Nuovo Codice della Strada.

E' consentita la realizzazione di residenze nell'ambito del 20% della cubatura possibile, a servizio del conduttore dell'azienda.

Le fasce di rispetto contribuiscono alla formazione del lotto minimo ma non alla suscettività volumetrica.

D3 - ZONA ARTISTICO- ARTIGIANALE

Comprende aree destinate ad attività artigianale con spiccate propensione ad accogliere interventi di particolare pregio artistico. Queste aree oltre ad ospitare studi artistici e atelier possono essere destinate alla lavorazione e alla produzione seriale di opere d'arte nonché alle residenze degli operatori e degli artisti.

Valgono le norme e gli indici della zona D2.

Art. 16 – Standard urbanistici, attrezzature e servizi a livello comunale e territoriale

Al fine di assicurare una dotazione di spazi pubblici per servizi ed attrezzature aderenti alle diverse situazioni insediative, la dotazione di standards è stata proporzionata in relazione all'entità degli insediamenti residenziali esistenti e di progetto.

ZONA F1

Riguarda le aree per attrezzature di interesse comune e per l'istruzione.

Il loro numero e l'estensione è stata verificata a livello comunale e soddisfa ampiamente il fabbisogno.

Gli interventi previsti sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

ZONA F2

Riguarda le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

Nelle tavole 8; 9; 10; 11; e 12 sono indicate le zone con le relative destinazioni. Gli interventi previsti sono di iniziativa pubblica e privata.

Eventuali interventi di privati possono essere consentiti se riportati a finalità di pubblico interesse e se subordinati alla stipula di una convenzione che ne stabilisca modi d'uso e criteri di gestione. Nelle aree destinate ad attrezzature sportive sono consentiti interventi a servizio delle specifiche attività (spogliatoi, locali a servizio).

Tali interventi sono soggetti a concessione gratuita e possono essere gestite anche da struttura privata.

Nelle aree destinate a parco o al gioco sono consentiti interventi da destinare a chioschi per la vendita di bevande, giornali e simili. Tali interventi sono da ritenersi provvisori, sono soggetti a concessione gratuita, possono essere gestiti anche da strutture private.

ZONA Ft1

Riguarda aree per attrezzature di interesse territoriale da destinare all'edilizia universitaria e ai relativi servizi.

Art. 17 - Aree vincolate - Fasce di rispetto

Al fine di assicurare la protezione dei Beni Culturali e Ambientali sono stati introdotti dei vincoli di tutela, individuati nelle tavole 8; 9; 10 e 16 (Zonizzazione territorio comunale - Carta dei vincoli).

In queste tavole è anche riportato il vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 2267 del 20/12/1922.

ZONE A VERDE PRIVATO

Comprende aree di particolare pregio a servizio dei fabbricati. Sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento teso alla conservazione e miglioramento del verde esistente.

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO

Comprende le aree di particolare pregio ambientale da sottoporre a tutela, al fine di evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio, evitando tutti quegli interventi che potrebbero creare danni irreversibili o comunque stravolgimenti dei luoghi. Il vincolo è stato imposto tenendo presente tutti gli elementi che concorrono a dare alle singole aree, peculiari caratteristiche paesistiche ed ambientali.

Le aree incluse nel vincolo rientrano fra quelle di cui alla lettera c, art. 1 della legge 431/85.

Gli interventi nelle fasce di rispetto sono subordinati all'approvazione della soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta ed alla Commissione Comunale Integrata secondo gli indici ed i parametri della Zona E.

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO GEOLOGICO

Comprende le aree interessate in epoche passate e/o recenti da dissesti, anche profondi, che hanno modificato le loro condizioni originarie da

sottoporre a vincolo di completa inedificabilità. Tale inibizione può essere rimossa solo in presenza di accuratissime ed approfondite indagini geognostiche e geotecniche.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento di volumetria sugli edifici esistenti.

Sono consentite le attività agricole che non modificano lo stato dei luoghi. Sono vietati i movimenti di terra, la soppressione di alberi di alto fusto, il dissodamento di terreni.

VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE R.D. n.3267 del 20/12/23

Comprende le aree sottoposte a vincolo ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

Sono consentite le attività agricole tese alla conservazione delle forme colturali esistenti.

I tagli dei boschi, delle piante di alto fusto, dei cespugli, i movimenti di terra, la realizzazioni di edifici rurali sono sottoposti alla autorizzazione preventiva del competente Ente di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. n° 13/87.

Gli interventi edilizi sono disciplinati dagli indici della zona E.

VINCOLO CIMITERIALE

Ai sensi della Legge Regionale n.14 del 20/2/1982 sono state individuate le aree ricadenti in una fascia di 100 mt dal perimetro dei Cimiteri, in cui non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento di volumetria sugli edifici esistenti.

Sono consentiti gli interventi pubblici per la realizzazione del verde pubblico attrezzato.

FASCE DI RISPETTO

Sono state individuate lungo i fiumi, i canali, lungo le strade di primaria importanza ed in prossimità degli elettrodotti fasce di rispetto per ciascun lato.

Le aree incluse sono inedificabili, i fabbricati esistenti possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, in caso di demolizione devono osservare le distanze previste. Pertanto le fasce di rispetto costituiscono vincolo di allineamento.

In tali aree è possibile insediare impianti di distribuzione carburanti e i relativi servizi.

In particolare sono stati previsti i seguenti limiti:

Fiume Tamaro e fiume Calore	:	50 m dagli argini maestri
Torrenti a scarsa portata	:	10 m dalle sponde
Strada statale 90 bis	:	10 m entro il limite del centro urbano;
		30 m fuori dal centro urbano;
Elettrodotti	:	in conformità al D.P.C.M. 23/4/92 (GAi. 6/5/92 n° 104)

Art 18 Deroghe

Nei casi previsti dall'art. 41 quater della legge 1150/42 e dalla Circolare n. 3210 del 28/10/67 e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia ed acquisito il nulla-osta di cui all'art.

6 della L.R. n° 14/82, può concedere concessioni edilizie in deroga alle norme del regolamento edilizio e alle norme di attuazione della strumento urbanistico vigente.

Art. 19 Difformità

In caso di difformità tra le indicazioni degli elaborati grafici e le prescrizioni delle presenti norme, prevalgono le prescrizione delle presenti norme.

In caso di discrasie a difformità tra le diverse tavole, prevalgono le indicazioni delle tavole della zonizzazione n.11 e n.11.1.